

Verbale di Accordo

Il giorno 29 luglio 2013

Tra

ACEA SpA rappresentata da: Zongillo, Mancini, Bocca, Zeppieri

ACEA DISTRIBUZIONE SpA rappresentata da: Sperandini, Bozzofiglio, De Angelis

ACEA RETI E SERVIZI ENERGETICI SpA rappresentata da: Sperandini

ACEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SpA rappresentata da: Daniele

ACEA ATO2 SpA rappresentata da: Acili, Bufano, Lanciotti

LABORATORI SpA rappresentata da: Ezano, Ardellini

ACEA ENERGIA HOLDING SpA rappresentata da: Agosto, Aicoldi

ACEA ENERGIA SpA rappresentata da: Giuntè, Aicoldi

ACEA PRODUZIONE SpA rappresentata da: Orsini, Aicoldi,

ACEA8CENTO SpA rappresentata da: Bizzoni, Aicoldi

e

Le Organizzazioni Sindacali

FILCTEM CGIL rappresentata da: Pedrocchini, Zincone, Tocelloni, Guinossi,
Di Cesare, Compegnoni, Luciani

FLAEI CISL rappresentata da: Bionini, Sicari, Giacomelli

UILTEC UIL rappresentata da: Belle, Doppi, Petruccioli, Ticcioni, Cerri, Modesti -

Premesso che

- con Verbale di Accordo del 19 luglio 2012 è stata data attuazione ai rinvii di cui al 5° comma dell'art. 47 del D.Lgs. 81/08 che specificatamente rimette alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- in considerazione della trasversalità delle tematiche concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli impegni di cui al vigente Protocollo di Relazioni Industriali - che stabilisce un modello di interlocuzione sindacale che prevede la trattazione a livello di Gruppo di tale materia - la disciplina individuata è valevole nei confronti di tutte le società del gruppo nate a seguito dei processi di societizzazione da ACEA;

- in data 01 maggio 2013, a seguito di un'operazione straordinaria di natura societaria individuata nella fattispecie della scissione parziale proporzionale da Acea Distribuzione SpA, è stato trasferito nella Società ACEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SpA il ramo d'azienda afferente alle attività e alle risorse dedicate alla progettazione, realizzazione e gestione dell'Illuminazione Pubblica, funzionale ed artistica, sul territorio di Roma Capitale;

Considerato che

- la suddetta operazione rientra nell'ambito dei richiamati processi di progressiva societizzazione nell'ambito del Gruppo Acea, di cui al Protocollo del 23.12.1999;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente accordo, le Parti convengono quanto segue.

1. Al fine di dare attuazione, anche in ACEA IP, ad un compiuto sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, nel quale figura di riferimento essenziale sono gli RLS, le Parti convengono sull'opportunità di integrare la Società nel perimetro di applicazione dell'intesa del 19.7.2012.
2. Nell'ambito del contingente dei rappresentanti per la sicurezza già individuati per numero complessivo e quote di riferimento per le organizzazioni sindacali designanti nel richiamato Accordo 19.7.2012, saranno indicati n. 4 referenti per la Società ACEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SpA, in possesso della professionalità coerente con il business gestito dalla Società stessa;
3. L'indicazione dei nominativi degli RLS di cui al precedente punto 1. dovrà avvenire entro il 2 agosto 2013, per consentire ad ACEA IP il corretto e sistematico adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza, previsti dal Dlgs 81/08 ed in particolare a quelli connessi alle attribuzioni del RLS, ivi compresa l'attivazione degli interventi formativi previsti dagli artt. 37 e 50 lettera g) del citato Decreto nonché dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, secondo i principi di adeguatezza ed efficacia in relazione ai rischi specifici connessi all'attività produttiva;
4. Per tutto quanto qui non espressamente declinato, si rinvia integralmente ai contenuti dell'intesa 19.7.2012.

Considerato inoltre che

- La piena attuazione della disciplina di cui al Verbale d'accordo del 19.7.2012 nell'ambito delle Società firmatarie dello stesso, e l'estensione della suddetta intesa ad Acea Illuminazione Pubblica, definisce un sistema integrato a livello di Gruppo in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli RLS designati dalle OOSS svolgono il loro mandato nei confronti di tutte le Società firmatarie, previa specifica designazione dei referenti per singola società nel numero preindividuato in via pattizia sulla base della ripartizione declinata nell'accordo citato e del punto 1 della presenta intesa integrativa;
- Le interrelazioni determinate dalla circostanza che il medesimo soggetto possa essere referente di più Società contemporaneamente, hanno evidenziato la necessità di rivedere il monte ore complessivamente attribuito per lo svolgimento del mandato al verificarsi di tale situazione, onde sostenere l'efficace svolgimento del ruolo di rappresentate per la sicurezza nei confronti delle diverse Società destinatarie della richiamata disciplina;

Tutto quanto sopra ulteriormente considerato e convenuto, Le Parti concordano quanto segue:

A. Avuto riguardo alla natura dell'intesa e all'intrinseca connessione tra le Organizzazioni Sindacali designanti e gli RLS - individuati infatti nel novero dei dirigenti sindacali delle singole OOSS firmatarie, secondo il riparto di cui all'Allegato 1 all'Accordo 19.7.2012 - viene individuata una quota aggiuntiva di permessi per l'espletamento del mandato in capo alla singola OS, che potrà essere devoluto dalla stessa ai propri RLS di riferimento, in ragione della loro individuazione come referenti di più società, secondo quanto declinato nella tabella che segue;

Organizzazione Sindacale	N. componenti	Monte ore attuale	Monte ore integrativo
FLAEI CISL	5	200	50
FILCTEM CGIL	5	200	50
UILTEC UIL	3	120	30
CISAL FEDERENERGIA	2	80	20
USB LAVORO PRIVATO	1	40	10
ASSOCIAZIONE C.I. E QUADRI	1	40	10
UGL	1*	40**	10

(*) Attualmente non nominato

(**) Attualmente non utilizzate

B. Al singolo RLS non potrà essere attribuito un monte ore inferiore a quello minimo - individuato, per rinvio delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 50 del Dlgs n.81/2008, dai CCNL di riferimento nel gruppo (Elettrico e Gas-Acqua) - pari a 40ore/anno pro capite e dovrà essere garantita, nel riparto del monte ore integrativo, un'equa distribuzione tra i vari referenti sulla base degli incarichi degli RLS designati dalla singola organizzazione;

C. Le OOSS dovranno comunicare l'attribuzione della quota aggiuntiva ai singoli entro il 2 agosto, per l'anno 2013, ed entro il mese di febbraio per ciascun anno successivo, per tutto il periodo di vigenza dell'intesa 19.7.2012 e ss. mm. ii., a cui la presente regolamentazione è connessa e dalla quale è inscindibile.

D. Per quanto inerisce la fruizione dei permessi per l'espletamento dell'attività di mandato degli RLS - ad ulteriore chiarimento di quanto indicato al 3° cpv del punto 5, Accordo 19.7.2012 - si ribadisce che restano esclusi dal monte ore totale attribuito al singolo RLS (quota minima + eventuale quota integrativa) unicamente quelli riconducibili allo svolgimento delle attività di:

- Consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva (**lettera b), comma 1 art. 50 Dlgs 81/2008**);
- Consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

